



Allegato A)

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ALLE SOCIETA' INDICATE NEGLI ELENCHI ALLEGATI

(art. 37 D.L. 76/2020)

Oggetto: **Avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale non valido e contestuale assegnazione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del domicilio digitale alle società indicate negli elenchi allegati in base al Regolamento camerale approvato con la deliberazione del Consiglio n. 17 del 20 dicembre 2022.**

Spett.le Società,

come è noto, **il domicilio digitale (PEC)** delle società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (art. 16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008 come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76 del 16/07/2020); l'imprenditore deve inoltre mantenere **attivo e valido nel tempo** il proprio domicilio digitale.

Al momento, per quanto riguarda le società comprese negli allegati 1 e 2, il domicilio digitale risulta essere formalmente non corretto, inesistente o revocato e **non è stato sostituito**.

Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 sopra ricordato e con le modalità disposte dal Regolamento camerale, le società inserite negli elenchi 1 e 2 sono invitate a **regolarizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale ovvero a comunicare un nuovo e valido domicilio digitale entro il 3 giugno 2024.**

Regolarizzando il domicilio digitale della società si eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

Scaduto il termine sopra indicato (3 giugno 2024) la Camera di Commercio iscriverà d'ufficio la cancellazione dell'indirizzo pec/domicilio digitale non valido e contestualmente assegnerà e iscriverà d'ufficio nel registro delle imprese il nuovo domicilio digitale alla società e **applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento**: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 412,00 per fini sanzionatori per ciascun obbligato (in caso di versamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento), cui si aggiungeranno € 5,00 di spese di procedimento. In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Società:

- a) avrà la seguente dicitura: `codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it`;
- b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento è Marco Apice, relativamente al procedimento di iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese e all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società inadempienti.

Distinti saluti.

IL CONSERVATORE
REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Servizio Prodotti Digitali Registro Imprese
registro.impres@pno.camcom.it - registro.impres@pec.pno.camcom.it